

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e integrazioni.

Le informazioni essenziali qui riportate costituiscono un aggiornamento del testo pubblicato in data 29 giugno 2020. Di seguito, in grassetto sottolineato, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo pubblicato in data 29 giugno 2020 per tenere conto dell'intervenuta efficacia dell'Operazione (come *infra* definita).

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e degli articoli 130 e 131 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 24 giugno 2020, TIM S.p.A. ("TIM") e Impulse I S.à. r.l. ("Impulse" o l'"Investitore" e, insieme a TIM, le "Parti"), società organizzata secondo la legge del Gran Ducato di Lussemburgo controllata da entità gestite da Ardian France S.A. ("Ardian") o sue affiliate, hanno sottoscritto un accordo di investimento (l'"Accordo di Investimento" o l'"Accordo") volto a disciplinare i termini e le condizioni di una operazione, unitaria e inscindibile, finalizzata all'investimento da parte di Impulse in una *holding* di nuova costituzione **Daphne 3 S.p.A., controllata da TIM ("Daphne 3")** cui **è stata** trasferita una quota del 30,2% della partecipazione di co-controllo in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ("Inwit" o la "Società"), detenuta **a tale data** da TIM (l'"Operazione"). In particolare, l'Operazione si articolava nei seguenti passaggi societari: **(1)** la costituzione, **avvenuta in data 27 luglio 2020**, da parte di TIM di **Daphne 3**, alla quale TIM (a) **ha conferito, sempre in data 27 luglio 2020**, una prima quota della sua partecipazione in Inwit, corrispondente al 15,40% del capitale sociale di Inwit medesima; (b) **ha venduto, in data 2 ottobre 2020**, una seconda quota della propria partecipazione in Inwit, corrispondente al 14,80% del capitale di Inwit, con pagamento differito del prezzo; **(2)** l'ingresso di Impulse nel capitale di **Daphne 3, avvenuto in data 2 ottobre 2020**, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale ad essa riservato, per effetto del quale Impulse **detiene** il 49% del capitale sociale di **Daphne 3** e che Impulse **ha sottoscritto** mediante accollo liberatorio e contestuale pagamento (in parte *cash* e per la restante parte tramite un riscadenziamento di un finanziamento concesso dalla stessa TIM) del debito di **Daphne 3** verso TIM per il pagamento del prezzo di compravendita della seconda quota della partecipazione di cui al precedente punto (1)(b).

A seguito del perfezionamento **in data 2 ottobre 2020** dell'Operazione (il "Closing"), (i) **Daphne 3 risulta** partecipata da (x) TIM che **detiene** il 51% del capitale sociale ed esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. e (y) Impulse che **detiene** il 49% del capitale sociale di **Daphne 3**; e (ii) **TIM, direttamente e indirettamente tramite Daphne 3, detiene** una partecipazione in Inwit pari al **31,973%** del capitale sociale della stessa Inwit (la "**Partecipazione Daphne 3**") ed esercita un controllo congiunto su Inwit con Vodafone Europe B.V. per effetto del patto parasociale in essere tra TIM e Vodafone Europe B.V. - debitamente comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF (il "**Patto TIM VOD**") – al quale **Daphne 3 ha aderito in data 3 agosto 2020, sottoscrivendo un accordo di adesione con il quale Daphne 3, per tutta la durata del Patto TIM VOD, ha accettato, con riferimento alla partecipazione della medesima detenuta in Inwit, tutte le disposizioni dello stesso ed aderito integralmente allo stesso, acquisendone i relativi diritti e assumendone i relativi obblighi in qualità di azionista di Inwit.**

L'Accordo di Investimento conteneva, tra l'altro, alcune previsioni di natura parasociale funzionali all'esecuzione dell'Operazione aventi a oggetto le azioni di Inwit detenute da TIM e rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b) del TUF **che hanno esaurito la loro efficacia al Closing. In particolare, si rammenta che (x) come previsto dall'Accordo di Investimento, in data 30 settembre 2020 il consigliere indipendente Filomena Passeggio e il consigliere Carlo Nardello hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica**

ricoperta in Inwit con effetto dal 2 ottobre 2020 e subordinatamente all'ingresso di Impulse nel capitale di Daphne 3. Alla data del Closing, pertanto, in ossequio a quanto disposto nell'Accordo di Investimento, il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha preso atto delle dimissioni dei predetti consiglieri e ha quindi nominato amministratori di Inwit per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 13.7 sub 2) dello statuto sociale, Rosario Mazza, designato da Impulse in ottemperanza all'Accordo di Investimento, e Giovanna Bellezza, designata da TIM al fine di garantire all'interno del Consiglio di Amministrazione il rispetto dei requisiti di genere prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente. I nuovi amministratori resteranno in carica fino alla data della prossima Assemblea dei Soci, ai sensi di legge. Rosario Mazza è stato altresì nominato quale membro del Comitato Parti Correlate di Inwit e Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Inwit; e (y) gli impegni di *standstill* contenuti nell'Accordo di Investimento hanno cessato la loro efficacia a decorrere dal Closing e, pertanto, da tale data, si applicano le disposizioni del Patto Parasociale (su cui v. *infra*).

Inoltre, come previsto dall'Accordo di Investimento, al Closing TIM, Impulse e Daphne 3 hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**" o "**Patto**"), nella forma già concordata dalle parti e allegata all'Accordo di Investimento, avente a oggetto, *inter alia*, le azioni di Inwit detenute, tramite **Daphne 3**, da TIM e Impulse *post-Operazione*, nonché la *corporate governance* di **Daphne 3**, e che contiene, pertanto, disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a), b) e d) del TUF, di cui è stata data pubblicità ai sensi dell'art. 122 TUF in data 29 giugno 2020 (come aggiornata con la presente comunicazione).

A) SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO PARASOCIALE

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con sede in Milano, Via Gaetano Negri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 08936640963, capitale sociale pari a Euro 600.000.000, le cui azioni sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Daphne 3, società *holding* costituita in conformità all'Accordo di Investimento che regola l'Operazione. A seguito del Closing, **Daphne 3** detiene azioni di Inwit rappresentative del 30,2% del capitale sociale e ha capitale sociale pari a Euro 100.000,00.

B) AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO PARASOCIALE

Le azioni oggetto del Patto Parasociale sono:

- tutte le n. 289.980.400 azioni di Inwit detenute da **Daphne 3** che rappresentano circa il **30,2%** del capitale sociale ordinario e votante di Inwit;

Aderenti al patto	n. azioni oggetto del patto	% partecipazione sul capitale sociale	% sul capitale oggetto del patto
Daphne 3	289.980.400	30,2%	100%
Totale	289.980.400	30,2%	100%

- tutte le n. 100.000 azioni di **Daphne 3** detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale e che rappresentano il 100% del relativo capitale sociale.

Aderenti al patto	n. azioni oggetto del patto	% partecipazione	% sul capitale oggetto del patto

		sul capitale sociale	
TIM	51.000 azioni di categoria A	51%	51%
Impulse	49.000 azioni di categoria B	49%	49%
Totale	100.000 azioni	100%	100%

C) SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE

Gli aderenti al Patto Parasociale sono:

- **TIM**, con sede legale in Via Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 00488410010, capitale sociale pari a Euro 11.677.002.855,10, con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- **Impulse**, società di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo, 24 avenue Emile Reuter, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B 244 885;
- **Daphne 3, con sede legale in Via Gaetano Negri 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi al n. 11349360963, capitale sociale pari a Euro 100.000.**

D) CONTROLLO

Alla data della presente comunicazione, non esistono soggetti in grado di esercitare singolarmente il controllo su Inwit ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Peraltro, TIM e Vodafone Europe B.V., alla data della presente comunicazione, esercitano, attraverso il Patto TIM VOD, il controllo congiunto su Inwit.

E) CONTENUTO DELLE PATTUZIONI

E.1 Pattuizioni relative a Inwit

E.1.1 Consiglio di Amministrazione di Inwit alla data di efficacia del Patto

Le Parti riconoscono che, alla data di efficacia del Patto, (x) il Consiglio di Amministrazione di Inwit **era** composto da 13 (tredici) membri, dei quali 5 (cinque) membri designati da TIM, 5 (cinque) designati da Vodafone Europe B.V. e 3 (tre) membri designati dalle minoranze ai sensi dell'articolo 13 dello statuto di Inwit; e (y) 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione di Inwit designati da TIM **hanno** rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta nella Società con efficacia dal Closing e il Consiglio di Amministrazione di Inwit **ha** nominato mediante cooptazione **un amministratore designato da Impulse** (l'“**Amministratore Consorzio**”) e un ulteriore amministratore designato da TIM al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio dei generi.

In occasione della prossima Assemblea degli azionisti di Inwit, TIM farà in modo che **Daphne 3** esprima il proprio voto per confermare la nomina degli amministratori cooptati.

E.1.2 Consiglio di Amministrazione di Inwit a decorrere dal rinnovo dell'attuale Consiglio di Amministrazione

A decorrere dal rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Inwit attualmente in carica e fintantoché il Patto sia in vigore, **Daphne 3** dovrà presentare (congiuntamente a Vodafone Europe B.V. finché il Patto TIM VOD sarà in

vigore o singolarmente) una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Inwit che includa tra i candidati di designazione di **Daphne 3** l'Amministratore Consorzio, che dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui alle disposizioni legislative applicabili nonché al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A..

Ai fini della designazione dell'Amministratore Consorzio, prima della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Inwit, l'Investitore dovrà sottoporre a TIM un elenco di almeno 3 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, tra cui TIM potrà scegliere discrezionalmente un candidato da includere nella lista presentata che sarà presentata da **Daphne 3**. Nel caso in cui l'Investitore designi come amministratore un dipendente, *manager* o amministratore di una società del gruppo Ardián, tale designazione dovrà ritenersi concordata da TIM e tale candidato dovrà essere incluso tra i candidati designati da TIM nella lista presentata con VOD. TIM avrà il diritto di designare gli ulteriori candidati da includere nella lista che sarà presentata da **Daphne 3**.

TIM farà sì che **Daphne 3** voti nell'assemblea degli azionisti di Inwit in modo da ottenere che la lista composta secondo le disposizioni di cui sopra sia votata e l'Amministratore Consorzio sia nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Inwit.

E.1.3 Sostituzione degli Amministratori

Qualora l'Amministratore Consorzio rassegni le proprie dimissioni o cessi dalla carica per qualsiasi motivo, l'Investitore avrà il diritto di designare un nuovo Amministratore Consorzio, in sostituzione di quello cessato dalla carica.

E.1.4 Comitati interni al Consiglio

Per l'intera durata del Patto, TIM farà quanto in proprio potere affinché, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'Amministratore Consorzio sia nominato dal Consiglio di Amministrazione di Inwit, a partire dal Closing, in qualità di: (a) membro del Comitato Parti Correlate di Inwit; e (b) Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione di Inwit.

E.1.5 Piano di Incentivazione di Inwit

Le Parti convengono che Inwit dovrà definire e attuare un piano di incentivazione basato sui principi e criteri identificati dalle Parti, in linea con le *best practice* per le società quotate e con il Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Piano di Incentivazione**").

TIM farà il possibile per (i) discutere e concordare con Vodafone Europe B.V. l'adozione del Piano di Incentivazione di Inwit e (ii) fare in modo che, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non appena possibile, gli amministratori di Inwit da essa designati si allineino alla proposta dell'Amministratore Consorzio di adottare il Piano di Incentivazione di Inwit e esprimano il proprio voto a favore della sua adozione.

Ai fini di quanto sopra, l'Investitore dovrà far sì che, nella misura consentita dalle leggi applicabili, l'Amministratore Consorzio – ove nominato presidente del Comitato Nomine e Remunerazione di Inwit - ponga la proposta di approvazione del Piano di Incentivazione all'ordine del giorno del Comitato Nomine Remunerazione di Inwit.

E.1.6 Materie Qualificate Consorzio CdA di Inwit

TIM farà in modo che le materie di seguito elencate siano riservate al Consiglio di Amministrazione di Inwit e adottate solo con il voto favorevole dell'Amministratore Consorzio ("**Materie Qualificate Consorzio**"):

- a) qualsiasi deliberazione o impegno di Inwit di impegnare o effettuare investimenti al di fuori dell'Italia, o non riferibili alle attività tipiche del proprio *business* tipico di *tower company*, fatta eccezione per investimenti di importo non superiore (in aggregato in un periodo di tre anni) a Euro 10 milioni;
- b) qualsiasi deliberazione o impegno di Inwit di impegnare o approvare investimenti (inclusi per l'acquisizione di beni e torri strumentali allo svolgimento dell'attività di Inwit) per un importo eccedente (su base annua) il 20% dell'importo previsto nel *budget* per tale anno;
- c) la stipula di contratti di finanziamento, l'emissione di obbligazioni, garanzie o qualsiasi altro tipo di indebitamento aggiuntivo (diverso da contratti di *leasing* qualificabili come strumenti finanziari ai sensi degli IFRS 16) che comportino il superamento di un livello di indebitamento pari a 6x EBITDA o un abbassamento del livello di *rating* di Inwit al di sotto di BB + o del livello di *rating* equivalente da parte di tutte le agenzie di *rating* che si occupano di Inwit;
- d) acquisizioni, vendite o altre cessioni di attività o partecipazioni per un valore superiore a Euro 50 milioni per operazione;
- e) la risoluzione anticipata dei Master Services Agreements sottoscritti da Inwit con, rispettivamente, TIM e Vodafone Europe B.V. (o uno qualsiasi dei loro affiliati) e l'invio da parte di Inwit della comunicazione di non procedere al rinnovo automatico degli stessi alla rispettiva scadenza;
- f) qualsiasi modifica dei Master Services Agreements sottoscritti da Inwit con, rispettivamente, con TIM e Vodafone Europe B.V. (o uno qualsiasi dei loro affiliati) (o il rinnovo degli stessi a termini e condizioni diversi), che possa avere un impatto negativo sul valore attuale netto di Inwit superiore a una determinata soglia, fatta eccezione per le modifiche alle previsioni di natura operativa e tecnica, a quelle concernenti l'implementazione e lo sviluppo della "rete unica" o quelle finalizzate a consentire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali di Vodafone Europe B.V. e di TIM;
- g) ad eccezione dei Master Services Agreements (regolati ai precedenti punti (e) e (f)), la stipula, la modifica o la risoluzione di qualsiasi accordo o operazione con parti correlate, ad eccezione di (i) accordi relativi alle prestazioni di beni e servizi in favore di Inwit nel corso della ordinaria attività di Inwit medesima e soggetti a un *test* di mercato, (ii) accordi relativi alla vendita di beni e servizi da parte di Inwit nel normale svolgimento della propria attività e di valore inferiore a Euro 8 milioni in aggregato su un periodo di 12 mesi o soggetti a un *test* di mercato e (iii) accordi o transazioni non inclusi in quelle menzionate ai precedenti punti (i) e (ii) che abbiano un valore inferiore a Euro 1 milione per accordo od operazione o inferiore a Euro 5 milioni in aggregato su base annua. Le disposizioni del presente punto (g) non troveranno applicazione nel caso in cui l'Amministratore Consorzio sia stato nominato quale componente del Comitato Parti Correlate di Inwit e la relativa operazione o accordo rilevante sia stato approvato all'unanimità dal Comitato medesimo;
- h) l'avvio di (a) qualsiasi attività al di fuori dell'Italia (ad eccezione delle attività di consulenza attualmente condotte da Inwit all'estero) o (b) un'attività o una linea di *business* non inclusi nelle attività tipiche di una *tower company*, ad eccezione delle attività che non richiedono investimenti superiori (in aggregato su un periodo di 3 anni) a Euro 10 milioni.

Per quanto riguarda le "**Materie Qualificate TIM VOD**" (intendendosi per tali le materie per le quali l'art. 16.4 dello statuto vigente di Inwit prevede una maggioranza qualificata) ¹ (che non siano "**Materie Qualificate**

¹ Ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto sociale di Inwit, "Sono soggette alle maggioranze qualificate di cui al precedente articolo 16.3 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle seguenti materie: (a) approvazione e modifiche di budget e piani industriali, ivi inclusi i piani operativi di dettaglio relativi agli investimenti, i listini prezzi nonché i piani di efficientamento annuale per la riduzione dei costi operativi; (b) nomina e revoca (ivi inclusa l'attribuzione e la revoca dei relativi poteri) dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso (impregiudicato il conferimento ai consiglieri di poteri per specifici affari od

Consorzio”), l’Investitore farà in modo che l’Amministratore Consorzio esprima, per quanto consentito dalla normativa applicabile, lo stesso voto (favorevole ovvero contrario) espresso da tutti gli amministratori designati da TIM presenti alla riunione del consiglio di amministrazione di Inwit chiamato a deliberare su una Materia Qualificata TIM VOD.

Con riferimento alle Materie Qualificate Consorzio, il Patto prevede (i) l’avvio di una procedura di consultazione preventiva tra gli amministratori designati dall’Investitore e TIM (o, qualora la decisione non riguardi informazioni privilegiate, direttamente tra TIM e l’Investitore) per discutere e concordare come gli amministratori esprimeranno il proprio voto in sede del consiglio di amministrazione di Inwit; (ii) l’Investitore e TIM si impegnino a garantire che, per quanto consentito dalla legge applicabile, i rispettivi amministratori non votino nel Consiglio di Amministrazione di Inwit in favore di una delibera relativa a Materie Qualificate Consorzio in relazione alla quale sia stato concordato un voto contrario tra TIM e l’Investitore (o tra i loro amministratori designati) ovvero, qualora tale accordo non sia possibile, l’Amministratore Consorzio non voti a favore.

E.2 Pattuizioni relative a Daphne 3

E.2.1 Delibere del Consiglio di Amministrazione di Daphne 3

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di **Daphne 3** in merito alle seguenti materie dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno due amministratori designati dall’Investitore (“**Materie Riservate CdA TIM SPV**”):

- (i) l’approvazione della lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione di Inwit, nella misura in cui tale lista non includa, nell’appropriata posizione, l’Amministratore Consorzio;
- (ii) l’attribuzione di poteri al rappresentante di **Daphne 3** per partecipare all’assemblea degli azionisti di Inwit con le relative istruzioni di voto su qualsiasi materia per la quale l’art. 11.2 dello statuto di Inwit richiede la maggioranza qualificata del 75% del capitale votante in tale assemblea (le “**Materie Assembleari Riservate**”);
- (iii) il rinnovo e / o qualsiasi modifica sostanziale del Patto TIM VOD, fatta eccezione per il primo rinnovo del Patto TIM VOD, che potrà essere deliberata validamente dal consiglio di amministrazione di **Daphne 3** con le maggioranze di voto ordinarie nella misura in cui (x) il Patto TIM VOD venga rinnovato agli stessi termini e condizioni attualmente in essere (salvo per il mancato rinnovo dell’obbligo di *lock-up* di cui all’articolo 13 del Patto TIM VOD), e (y) TIM abbia offerto all’Investitore di rinnovare il Patto Parasociale in conformità ai termini e alle condizioni del medesimo;
- (iv) la stipula di qualsiasi patto parasociale relativo a Inwit (diverso dal Patto TIM VOD);

operazioni) nonché nomina e revoca (e determinazione dei relativi poteri) di un Comitato Esecutivo; (c) acquisto o cessione di partecipazioni, aziende o rami d’azienda, diritti reali immobiliari e altri beni costituenti immobilizzazioni di valore superiore a Euro 5 milioni per ciascuna operazione; (d) stipulazione di nuovi contratti di finanziamento o comunque assunzione di nuovi debiti di natura finanziaria che determinino un incremento del rapporto debito/patrimonio netto rispetto a quanto indicato nel piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero un incremento dell’indebitamento oltre 6 volte l’EBITDA (debito, patrimonio netto ed EBITDA quali oggetto della più recente disclosure al mercato); (e) approvazione di “capex” o di “opex” per valore complessivo cumulato su base annuale superiore di oltre il 10% rispetto agli importi indicati nei piani industriali e budget approvati; (f) approvazione di piani di stock-option o altri meccanismi di incentivazione degli amministratori e/o di dirigenti con responsabilità strategiche; (g) approvazione di proposte all’assemblea dei soci su materie soggette all’applicazione del quorum deliberativo assembleare rafforzato di cui all’articolo 11.2; (h) compimento di operazioni, o modifica di contratti, con parti correlate alla Società di importo superiore a Euro 500.000 per singola operazione od operazioni tra loro collegate, con esclusione in ogni caso, a prescindere dall’importo, dell’esercizio, della rinuncia o della transazione di qualunque azione (giudiziale o stragiudiziale) tra la Società e parti correlate alla stessa Società; (i) approvazione delle deliberazioni di fusione per incorporazione in INWIT S.p.A. delle società di cui INWIT S.p.A. possiede almeno il 90% delle azioni o quote ed il trasferimento della sede della Società all’interno del territorio nazionale, previste all’articolo 18.2 del presente statuto; (j) nomina di CFO e Direttore Generale”.

(v) qualsiasi vendita di azioni di Inwit (a) effettuata in conflitto con la politica di investimento adottata da **Daphne 3**, o (b) a seguito della quale la partecipazione detenuta da **Daphne 3** nel capitale di Inwit scenda al di sotto del 30% del capitale votante;

(vii) qualsiasi acquisto di azioni Inwit che comporti l'acquisizione da parte di **Daphne 3** di oltre il 3% del capitale con diritto di voto di Inwit su base continuativa di 12 mesi;

(vii) la decisione di **Daphne 3** di aderire a un'offerta pubblica di acquisto lanciata da una terza parte sul capitale azionario di Inwit il cui prezzo non garantisca determinati rendimenti in relazione all'investimento in **Daphne 3** effettuato dall'Investitore;

(viii) qualsiasi acquisizione di attività, ramo e / o partecipazione o qualsiasi altra operazione o accordi che possano determinare che **Daphne 3** (a) venga a detenere beni diversi dalle azioni di Inwit o beni acquistati come parte delle spese correnti di **Daphne 3** conformemente al punto (xi) o (b) assumere una natura diversa da una società *holding*;

(ix) qualsiasi operazione o accordo di **Daphne 3** con parti correlate (come definite ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010) eccedente il valore previsto dal *budget* in materia di parti correlate adottato da **Daphne 3** o, qualora **Daphne 3** non abbia adottato tale *budget*, aventi valore, nel complesso, superiore a Euro 500.000 in aggregato all'anno;

(x) la sottoscrizione di contratti di finanziamento, l'emissione da parte di **Daphne 3** di garanzie o obbligazioni o qualsiasi altro tipo di indebitamento per un importo superiore, in aggregato, a complessivi Euro 10 milioni;

(xi) spese relative a **Daphne 3** che superino una determinata soglia;

(xii) l'adozione e / o qualsiasi modifica della politica di investimento.

E.2.2 Maggioranze qualificate in assemblea Daphne 3

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci di **Daphne 3** in merito alle seguenti materie ("**Materie Riservate Assemblea TIM SPV**") dovranno essere assunte con il voto favorevole dell'Investitore: (i) aumenti di capitale non offerti in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441, c.c.; (ii) aumenti di capitale offerti in opzione agli azionisti a seguito dei quali, in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Investitore, la partecipazione detenuta dal medesimo in **Daphne 3** si ridurrebbe al di sotto del 35% del capitale sociale, fatta eccezione per gli aumenti di capitale deliberati in presenza di perdite ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c.; (iii) riduzioni di capitale diverse da quelle previste dagli articoli 2446 e 2447 c.c.; (iv) ristrutturazioni, fusioni, scissioni *et similia* di **Daphne 3**, nonché liquidazione volontaria o scioglimento di **Daphne 3**; (v) modifiche sostanziali alle disposizioni statutarie di **Daphne 3** che incidano sui diritti dell'Investitore; (vi) qualsiasi emissione di titoli convertibili in azioni di **Daphne 3** o che diano diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di **Daphne 3**; e (vii) la distribuzione di un importo inferiore dell'ammontare distribuibile ai sensi della politica dei dividendi di **Daphne 3** o qualsiasi modifica a tale politica.

E.3 Altre disposizioni

E.3.1 Rimedi in caso di violazione del Patto

Al verificarsi di una violazione sostanziale da parte di TIM degli obblighi derivanti dal Patto e/o qualora gli amministratori di Inwit designati da TIM votino a favore di una delle Materie Qualificate Consorzio in relazione alla quale l'Investitore abbia espresso il proprio parere negativo durante la procedura di consultazione, o l'Amministratore Consorzio abbia votato contro, l'Investitore avrà il diritto di recedere da **Daphne 3**. Rimane fermo che tale rimedio non troverà applicazione qualora l'amministratore di designazione TIM eserciti il voto in maniera difforme dalle decisioni prese dalle Parti ai sensi del Patto e il voto conforme lo potrebbe esporre al

rischio di un'azione di responsabilità e la delibera fosse contraria all'interesse sociale di Inwit e tale circostanza sia confermata da un parere legale rilasciato da uno studio legale indipendente dalle Parti.

E.3.2 Diritti in caso di OPA su Inwit

Nel caso in cui gli amministratori di **Daphne 3** designati da TIM votino contro l'adesione di **Daphne 3** a un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") sulle azioni di Inwit promossa da una parte terza, indipendente e non correlata alle Parti, mentre gli amministratori designati dall'Investitore votino a favore, l'Investitore concede a TIM il diritto irrevocabile all'acquisto dell'intera partecipazione detenuta dall'Investitore in **Daphne 3** per un corrispettivo in contanti pari, su base *look-through*, al prezzo dell'OPA. Nel caso in cui TIM non eserciti l'opzione, l'Investitore potrà recedere da **Daphne 3** con riferimento all'intera partecipazione e avrà diritto a ricevere, in liquidazione, azioni Inwit.

Qualora, dopo il 6° (sesto) anniversario della data di sottoscrizione del Patto Parasociale, gli amministratori di **Daphne 3** designati da TIM votino a favore dell'adesione di **Daphne 3** a un'OPA sulle azioni di Inwit, mentre gli amministratori designati dall'Investitore votino contro tale adesione, l'Investitore potrà, a propria discrezione (i) acquistare tutte le azioni Inwit detenute da **Daphne 3** (o, nel caso in cui le azioni Inwit detenute da **Daphne 3** superino il 30% del rispettivo capitale sociale, tante azioni che le consentano di non superare la soglia rilevante per il lancio di un'OPA) per un corrispettivo per azione pari a quello riconosciuto agli aderenti all'OPA, da liquidarsi in ogni caso in denaro, o (ii) recedere da **Daphne 3** con riferimento all'intera partecipazione detenuta ottenendo, in liquidazione, azioni Inwit.

E.3.3 Diritti di exit

Successivamente al 10° (decimo) anniversario della data di sottoscrizione del Patto Parasociale, ciascuna delle Parti avrà il diritto di comunicare all'altra la propria intenzione di dismettere il proprio investimento in **Daphne 3**. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa le modalità di dismissione, ciascuna di esse avrà il diritto, a propria discrezione, di (i) richiedere l'attivazione di una procedura di scissione proporzionale di **Daphne 3** attraverso cui sia attribuita a ciascuna delle Parti una quota delle attività e delle passività di **Daphne 3** proporzionale alla partecipazione detenuta in **Daphne 3**, o (ii) recedere da **Daphne 3** con riferimento all'intera partecipazione detenuta ottenendo, in liquidazione, azioni Inwit. Al fine di evitare l'attivazione della procedura di scissione o l'esercizio del diritto di recesso, l'altra Parte potrà acquistare l'intera partecipazione detenuta in **Daphne 3** dalla Parte recedente o richiedente l'attivazione della procedura di scissione.

E.3.4 Diluizione dell'Investitore

Nel caso in cui l'Investitore riduca la propria partecipazione in **Daphne 3** al di sotto della soglia partecipativa del 35% del capitale sociale di **Daphne 3**, le Parti discuteranno in buona fede una corrispondente riduzione dei diritti di *governance* attribuiti all'Investitore.

Sono inoltre previste ulteriori modifiche dei diritti riconosciuti all'Investitore ai sensi del Patto Parasociale nel caso in cui l'Investitore riduca la propria partecipazione in **Daphne 3** al di sotto della soglia partecipativa del 20% del capitale sociale di **Daphne 3**.

E.3.5 Standstill

Per l'intera durata del Patto (i) le Parti convengono che **Daphne 3** non acquisirà azioni in Inwit che rappresentino, complessivamente, oltre l'8% del capitale sociale e (ii) le Parti si impegnano, direttamente o indirettamente (anche attraverso gli affiliati) e da soli o con persone che agiscono in concerto (tranne **Daphne 3**), a non:

(a) acquistare o offrire o impegnarsi ad acquistare, o far sì che qualsiasi altro soggetto acquisti o offra o si impegni ad acquistare, azioni Inwit, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte; o

(b) prendere parte a qualsiasi discussione, negoziazione, accordo, impegno o fare o omettere di fare qualsiasi atto a seguito del quale essa o qualsiasi altro soggetto sarà o è obbligata ad acquistare azioni Inwit, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte; o

(c) compiere qualsiasi atto o condotta che determini in capo all'altra Parte (sia essa esclusivamente o congiuntamente) l'obbligo di effettuare un'OPA obbligatoria sulle azioni Inwit, fermo restando che, in parziale deroga a quanto sopra, ciascuna Parte avrà il diritto di acquistare - direttamente o indirettamente (anche tramite propri soggetti affiliati) e da sola o con persone che agiscono di concerto (diverse da **Daphne 3**) - azioni Inwit fino allo 0,45% del capitale di Inwit in un periodo di 12 mesi, restando inteso che nessun diritto connesso alle azioni di Inwit acquistate in conformità a tale deroga deve essere esercitato per presentare (anche congiuntamente ad altre parti) un elenco di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di Inwit.

Fino a quando **Daphne 3** deterrà una partecipazione in Inwit superiore al 30% del capitale, le Parti (e i loro affiliati e persone che agiscono di concerto) e **Daphne 3** avranno diritto di acquisire, in totale, fino al 5% del capitale di Inwit in un periodo di 12 mesi.

E.3.6 OPA

Qualora, a causa di un'operazione cui partecipi una delle Parti, una Parte sia obbligata a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria su Inwit, la Parte inadempiente: (i) assumerà per intero ogni e qualsivoglia obbligo concernente tale offerta pubblica di acquisto obbligatoria (ivi incluso, a titolo esemplificativo, l'obbligo di pagamento del corrispettivo dell'offerta); e (ii) indennizzerà e manleverà integralmente l'altra Parte e **Daphne 3** in relazione a qualsiasi danno, costo, spesa e/o sanzione relativi all'offerta pubblica obbligatoria.

E.3.7 Altre disposizioni

Il Patto Parasociale prevede inoltre clausole che pongono limiti al trasferimento delle azioni di **Daphne 3** e altre pattuizioni inerenti a **Daphne 3** usuali in operazioni di questa natura.

F) SOTTOSCRIZIONE E DURATA DEL PATTO

Il Patto Parasociale è **stato** sottoscritto da TIM, **Impulse e Daphne 3** alla data del Closing (**i.e., il 2 ottobre 2020**) e **ha** **acquistato** efficacia in pari data. Esso rimarrà valido ed efficace fino alla prima delle seguenti date: (i) il terzo anniversario dalla sua sottoscrizione; (ii) la data in cui uno degli aderenti al Patto Parasociale cessi di essere socio di **Daphne 3**.

G) PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto delle Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo di Investimento e del Patto è stato pubblicato su "il Sole24Ore" in data 29 giugno 2020. **L'estratto del Patto sottoscritto in data 2 ottobre 2020 è stato pubblicato su "il Sole24Ore" in data 7 ottobre 2020.**

Copie delle Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo di Investimento e del Patto (nella forma allegata all'Accordo di Investimento) sono state depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 29 giugno 2019. **Copia della versione definitiva del Patto sottoscritto in data 2 ottobre 2020 è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi in data 6 ottobre 2020.**

7 ottobre 2020